



28/2/2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1331/2010, presentata da Fausto Benzone, cittadino italiano, sulla disparità nel pagamento del premio delle assicurazioni per autoveicoli

Petizione 1621/2010, presentata da F. F., cittadino italiano, sull'elevato costo delle assicurazioni auto

Petizione 799/2011, presentata da G. S., cittadino italiano, sulla discriminazione relativa alle tariffe delle assicurazioni automobilistiche per i residenti in Campania

Petizione 1105/2011, presentata da Marco Fiorentino, cittadino italiano, sull'introduzione di tariffe assicurative standard a livello europeo

Petizione 1106/2011, presentata da Pietro Avino, cittadino italiano, a nome di Onlus Orgoglio Meridionale, sulle differenze tariffarie tra assicurazioni auto nelle diverse regioni d'Italia

1. Sintesi della petizione 1331/2010

Il firmatario sottolinea il fatto che le polizze assicurative RCA auto siano sensibilmente più care in alcune regioni d'Italia rispetto ai prezzi proposti in altre regioni del medesimo Stato.

Sintesi della petizione 1621/2010

Il firmatario sottolinea l'elevato costo delle polizze assicurative RCA auto.

Sintesi della petizione 0799/2011

Il firmatario denuncia come ai residenti della regione Campania siano imposte delle tariffe

d'assicurazione R.C. auto sensibilmente più alte rispetto ai cittadini italiani residenti in altre regioni. Tale discriminazione generalizzata viene peraltro applicata solo sulla base della residenza.

Sintesi della petizione 1105/2011

Il firmatario chiede che le tariffe assicurative vengano uniformate a livello europeo. Chiede, inoltre, che ogni cittadino dell'Unione europea possa avere la possibilità di assicurare la propria auto con una qualsiasi compagnia assicurativa europea.

Sintesi della petizione 1106/2011

Il firmatario segnala le forti differenze tariffarie per l'assicurazione di autoveicoli tra i residenti di diverse regioni d'Italia. Tali differenze non sarebbero giustificate esclusivamente dal luogo di residenza dei cittadini dando luogo a discriminazione.

2. Ricevibilità

Petizione 1331/2010: dichiarata ricevibile il 9 febbraio 2011.

1621/2010: dichiarata ricevibile il 4 aprile 2011.

0799/2011: dichiarata ricevibile il 16 novembre 2011.

1105/2011: dichiarata ricevibile il 2 febbraio 2012.

1106/2011: dichiarata ricevibile il 2 febbraio 2012.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione concernente le petizioni 1331/2010 e 1621/2010, ricevuta il 6 settembre 2011

"La petizione

I firmatari sostengono che in Italia i premi delle assicurazioni RCA auto sono diversi a seconda della regione in cui vengono applicati, situazione che creerebbe una discriminazione tra cittadini residenti in parti diverse del medesimo Stato. Aggiungono inoltre che gli assicuratori italiani di tale ramo sono coinvolti in attività di cartello.

Osservazioni della Commissione

La Commissione desidera chiarire che in Italia le società di assicurazione che propongono polizze assicurative nel ramo della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli possono prevedere, ai fini del calcolo dei premi assicurativi, contratti diversi tra i titolari di polizze applicando una serie di fattori di rischio oggettivi, quali l'esperienza nella guida, il luogo di residenza e i tassi di denunce, il che è compatibile con il diritto dell'Unione in quanto non pone alcuna discriminazione sotto il profilo di quest'ultimo. La Commissione desidera inoltre sottolineare che la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta

diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE¹ ha liberalizzato i mercati dell'assicurazione veicoli determinando una riduzione dei premi e una più ampia scelta di prodotti e servizi per i consumatori. A tal proposito, la Commissione invita a consultare lo studio sul mercato assicurativo al dettaglio (http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).

Secondo le regole di concorrenza dell'Unione europea, gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno sono vietate (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)). È inoltre vietato che un'impresa sfrutti abusivamente una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri (articolo 102 del TFUE). Tuttavia, dalle informazioni fornite dai firmatari, non sussiste alcun elemento che comprovi l'esistenza di un accordo, di una decisione o di una pratica anticoncorrenziali, o indichi la presenza di una posizione dominante o di un comportamento che potrebbe determinare un abuso ai sensi dell'articolo 102 del trattato. Inoltre poiché gli eventi illustrati sono circoscritti al mercato nazionale italiano, l'autorità italiana preposta alla concorrenza sarebbe nella posizione ottimale di analizzare tali affermazioni, qualora interessassero aspetti relativi alla concorrenza.

Conclusioni

In Italia le società di assicurazione che propongono polizze assicurative nel ramo della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli possono prevedere contratti diversi tra i titolari di polizze applicando una serie di fattori di rischio oggettivi, senza per questo determinare alcuna discriminazione secondo lo spirito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non sussiste, inoltre, alcun elemento che comprovi la presenza in Italia di attività di cartello tra società di assicurazione auto."

4. Risposta della Commissione (REV) concernente le petizioni 1331/2010, 1621/2010, 799/2011, 1105/2011 e 1106/2011, ricevuta il 30 maggio 2012

"Facendo seguito alla sua precedente risposta e ai commenti espressi durante la riunione della commissione per le petizioni del 20 dicembre 2011, la Commissione desidera aggiungere quanto segue.

La Commissione non dispone di informazioni per valutare se le compagnie d'assicurazione che offrono polizze di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli in Italia realizzino profitti maggiori nelle regioni italiane meridionali rispetto ad altre zone del paese. Essa non conosce nemmeno i fattori di rischio presi in considerazione da dette compagnie. L'istituto italiano per la vigilanza sulle assicurazioni, l'ISVAP, è maggiormente indicato per fornire tali informazioni.

Inoltre la Commissione, quale custode del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è pienamente impegnata a garantire la corretta attuazione del diritto dell'UE nella legislazione

¹ GU L 228 dell'11.8.1992.

nazionale degli Stati membri. Tuttavia, la Commissione sottolinea che l'applicazione da parte di soggetti privati in un determinato Stato membro di una legge nazionale derivante dal diritto dell'UE deve essere garantita dalle autorità nazionali competenti; pertanto essa non può intervenire in una situazione simile.

Infine, come affermato nella sua precedente risposta, dalle informazioni fornite dai firmatari la Commissione non riconosce alcun elemento che provi la pratica di attività di cartello ai sensi del trattato da parte delle compagnie d'assicurazione per i veicoli a motore in Italia. Poiché gli eventi descritti hanno luogo nel mercato italiano delle assicurazioni di autoveicoli, l'autorità italiana garante della concorrenza è l'organo più indicato per indagare su quanto asserito."

5. Risposta della Commissione (REV II) concernente le petizioni 1331/2010, 1621/2010, 799/2011, 1105/2011 e 1106/2011, ricevuta il 27 novembre 2012

"Facendo seguito alle sue precedenti risposte e ai commenti espressi durante la riunione della commissione per le petizioni del 12 luglio 2012, la Commissione desidera aggiungere quanto segue.

La Commissione prende atto delle statistiche accessibili al pubblico relative a tutte le province italiane riguardo al numero di denunce, all'importo delle denunce e all'importo dei premi, quali pubblicate sul sito Internet dell'istituto italiano per la vigilanza sulle assicurazioni, l'ISVAP. Tali informazioni consentono ai residenti in Italia di comprendere più adeguatamente le basi della differenziazione dei rischi, che potrebbero spiegare oggettivamente le disparità a livello regionale che si osservano nei premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore.

L'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 267/2010 di esenzione per categoria nel settore delle assicurazioni stabilisce che l'esenzione accordata a compilazioni, tavole e studi realizzati in comune si applica a condizione che siano messi a disposizione, a condizioni ragionevoli, accessibili e non discriminatorie, di qualsiasi impresa di assicurazione che ne richieda copia, comprese le imprese di assicurazione non attive sul mercato geografico o del prodotto al quale le compilazioni, le tavole e i risultati degli studi in questione si riferiscono; Nel caso di specie risulta che dette tavole siano pubblicate sul sito dell'ISVAP, il che rafforza la trasparenza riguardo alle compilazioni e alle tavole realizzate in comune sulla cui base vengono calcolati i premi assicurativi.

Inoltre la Commissione, quale custode del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è pienamente impegnata a garantire la corretta attuazione del diritto dell'UE nella legislazione nazionale degli Stati membri. Le competenze di vigilanza dell'ISVAP non sembrano tuttavia incompatibili con la pertinente normativa europea in materia di assicurazioni, come sostenuto dai firmatari in sede di riunione della commissione di cui sopra.

La Commissione desidera infine sottolineare che gli aspetti sollevati nelle petizioni non risultano in contrasto con il diritto dell'Unione relativo ad assicurazioni e concorrenza. Inoltre, poiché gli eventi illustrati sono circoscritti al mercato nazionale italiano, l'autorità italiana preposta alla concorrenza, o l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ISVAP, sarebbe nella

posizione ottimale di analizzare tali affermazioni, qualora fossero chiamati in causa aspetti relativi alla concorrenza."

6. Risposta della Commissione (REV III) concernente le petizioni 1331/2010, 1621/2010, 799/2011, 1105/2011 e 1106/2011, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Stando alla petizione, i premi delle rc auto a Napoli sono tra i più alti in Italia. Il firmatario afferma, inoltre, che i residenti nella zona di Napoli sono discriminati perché, mantenendo costanti la frequenza degli incidenti e il costo medio dei rimborsi, per assicurare un'automobile pagano premi maggiori rispetto ai residenti di altre province italiane.

Tali dichiarazioni sono sostenute dalle figure 4.17 e 4.18 dell'indagine sul mercato delle rc auto recentemente completato dall'autorità italiana per la concorrenza (IC42, 22 febbraio 2013)².

In questo contesto, la Commissione europea ritiene utile rilevare che, esaminando i fattori che potrebbero chiarire i premi delle rc auto a livello provinciale in Italia, l'autorità italiana per la concorrenza ha incluso variabili diverse dalla frequenza degli incidenti e dal costo medio dei rimborsi, come: il numero di assicuratori attivi in ogni provincia; la quota di mercato detenuta dagli assicuratori che operano in remoto (via telefono e/o Internet); le dimensioni della provincia; e il sesso del conducente assicurato.

Sebbene i risultati differiscano in base al tipo di conducente assicurato, l'autorità italiana per la concorrenza conclude che queste variabili addizionali, insieme alla frequenza degli incidenti e al costo medio dei rimborsi, contribuiscono a spiegare il livello dei premi delle rc auto nelle diverse province prese in esame. È plausibile che queste ulteriori variabili possano spiegare perché i premi sono superiori nella zona di Napoli rispetto alle altre province³.

Sebbene sia utile prendere in considerazione queste variabili aggiuntive, è anche opportuno rilevare che l'autorità italiana per la concorrenza identifica numerose questioni e aree critiche nel mercato italiano delle rc auto, il che porta in definitiva a premi più elevati.

Per far sì che questo mercato funzioni in modo migliore, l'autorità italiana per la concorrenza formula dei suggerimenti tesi a migliorare la procedura di indennizzo diretto, nonché quella volta ad accertare e rimborsare i danni⁴.

Inoltre, l'autorità italiana per la concorrenza osserva che è importante incoraggiare la mobilità degli assicurati per aumentare la concorrenza sul mercato e promuovere premi meno elevati.

In particolare, l'autorità italiana per la concorrenza suggerisce che il regolatore del settore adotti misure tese a:

- evitare che gli assicuratori discriminino tra nuovi e vecchi clienti quando essi hanno profili di rischio simili (contrariamente alla prassi attuale, in base alla quale un assicuratore mette i clienti esistenti in una classe di rischio più favorevole rispetto ai

² http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3632-ic42-testo-indagine.html

³ Cfr. nota in calce n. 1, riquadro 1 (pag. 106) e i paragrafi da 205 a 218.

⁴ Cfr. nota in calce n. 1, i paragrafi da 357 a 362 e da 363 a 366.

clienti che si trasferiscono da altri assicuratori, anche se il profilo di rischio è il medesimo);

- incoraggiare lo sviluppo di nuovi strumenti on line efficaci e facili da usare per raffrontare i premi assicurativi di diverse compagnie e selezionare la migliore offerta disponibile.

La Commissione europea sta altresì monitorando le tendenze e gli sviluppi nei mercati nazionali delle assicurazioni degli Stati membri. In questo contesto la Commissione ha contatti diretti con l'autorità italiana per la concorrenza nell'ambito della rete europea della concorrenza (REC).

Inoltre, la Commissione europea intende, nel contesto della prossima revisione della direttiva solvibilità II cui appartengono ora queste disposizioni, prendere in considerazione il rafforzamento dei requisiti in materia di trasparenza relativi alla vendita di prodotti assicurativi, per permettere ai consumatori di fare scelte con maggiore cognizione di causa nella loro ricerca di polizze più competitive.

È altresì opportuno osservare che l'autorità italiana per la concorrenza è anche competente per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e che in linea di massima potrebbe essere in una situazione migliore rispetto alla Commissione per indagare su presunte violazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE nel mercato italiano delle rc auto."